



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA USL DI MODENA

E

AUSER VOLONTARIATO DI MODENA ODV

E

IL COMUNE DI MIRANDOLA

E

L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mattia Altini nominato con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 16 del 30/01/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

Il Comune di Mirandola (di seguito denominato Comune) con sede legale in Via Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO) qui rappresentato dal Dirigente del Settore III – Sociali, Educativi, Culturali e Sport, Giampaolo Ziroldi.

PREMESSO CHE

- gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della vigente disciplina regionale;
- l'Azienda ha approvato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 23/03/2021, il Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo e con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 16/06/2021, l'Elenco delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'Azienda USL di Modena per lo sviluppo di progetti e per attività di interesse generale, via via aggiornato, avviando altresì il confronto con i singoli ETS per la definizione dei rapporti di co-programmazione, co-progettazione e/o altre forme di partenariato da regolamentare tramite atti convenzionali;
- AUSER Volontariato di Modena ODV ha presentato una proposta progettuale mirata al contrasto alla solitudine e all'isolamento dell'anziano residente nel Comune di Mirandola;
- con nota Prot. PG/AUSL/0054046/25 del 25/06/2025 sono state invitate al tavolo relativo al progetto di

gestione del contrasto alla solitudine e all'isolamento dell'anziano del comune di Mirandola le Associazioni che si sono iscritte all'Elenco sopracitato e che hanno selezionato l'ambito "Promozione della salute";

- l'Associazione AUSER Volontariato di Modena ODV ha partecipato in data 20/06/2025, come da verbale agli atti, al tavolo di cui sopra manifestando la volontà di aderire al progetto di gestione del contrasto alla solitudine e all'isolamento dell'anziano;
- attraverso il progetto denominato "Filo d'Argento" l'Associazione AUSER Volontariato di Modena ODV intende fornire un supporto diretto, tramite i propri volontari, nell'espletamento delle attività di contrasto alla solitudine e all'isolamento sociale in favore dei cittadini bisognosi residenti nel Comune di Mirandola segnalati dall'Azienda USL di Modena e dai Servizi Sociali del Comune di Mirandola;
- l'Associazione AUSER Volontariato di Modena ODV è iscritta nell'Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021 e successive integrazioni);
- la Direttrice del Distretto di Mirandola ha individuato la rispondenza tra le attività svolte dall'Associazione AUSER Volontariato di Modena ODV, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale ed in particolare quelli previsti dal progetto in questione, valutando pertanto di procedere con la stipula della presente convenzione;
- l'art. 14, comma 7 del D. Lgs 502/92 stabilisce che debba essere "favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...];
- la Legge delega n. 106/2016, all'articolo 5, ha previsto la necessità di "armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile"

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La stipula della presente Convenzione impegna l'ETS all'osservanza del CTS, del Regolamento aziendale, del Codice di Comportamento dell'Azienda e di quanto indicato nell'Avviso Pubblico richiamato, pubblicati sul sito Internet dell'Azienda (<https://www.ausl.mo.it/terzo-settore>).

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione si inserisce nell'ambito delle conclusioni operative condivise nel tavolo di co-progettazione e costituisce risorsa per il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati:

- contrasto alla solitudine e all'isolamento sociale in favore dei cittadini bisognosi stabilendo relazioni significative che aiutino a comprenderne meglio i bisogni, le esigenze, le necessità;
- promozione della socializzazione e della vita attiva informando ed orientando i cittadini sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi (istituzionali e non) volte a stimolare e agevolare la fruizione delle stesse, con particolare riferimento alle occasioni di socializzazione e/o di partecipazione attiva;

- contrasto alla effettiva carenza o assenza di rete familiare in favore di persone anziane sole;
- promozione dell'autonomia delle persone anziane favorendo il più a lungo possibile la permanenza delle stesse presso il proprio domicilio.

Nello specifico le attività oggetto della presente Convenzione sono rivolte a persone residenti nel Comune di Mirandola, con le seguenti caratteristiche:

- over 65 che vivono da soli e/o in assenza di una rete familiare di supporto e/o in presenza di una rete familiare fragile e lontana;
- over 65 che vivono con il coniuge o figli, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- adulti che si trovano in una situazione di fragilità ed isolamento sociale;
- adulti e anziani che si sentano soli ed avvertano il bisogno di coltivare relazioni umane per parlare, essere ascoltati e sostenuti;

Il contatto tra i volontari dell'ETS ed il cittadino segnalato dall'Azienda o dal Servizio Sociale del Comune, potrà avvenire solo ed esclusivamente previo consenso della persona interessata.

Nello specifico il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del Distretto di Mirandola ha altresì definito i seguenti criteri per individuare i possibili fruitori delle attività oggetto della presente Convenzione:

A) Persona anziana, valutata a visita geriatrica con:

- Rendimento cognitivo nella norma, ma manifestazione di solitudine e oggettiva carenza o assenza di rete familiare/amicale;
- Disturbo neuro cognitivo minore, senza disturbi del comportamento, con manifestazione di solitudine e carente o completamente assente rete familiare di supporto;

B) Caregiver familiare (coniuge, fratello, sorella conviventi o altri familiari anziani conviventi) con forte riduzione delle relazioni (familiari, amicali, sociali) conseguenti a tale ruolo.

Criteri di esclusione:

1. Persone con disturbo neuro cognitivo maggiore;
2. Persone con sintomi comportamentali con disturbo neuro cognitivo minore e maggiore;
3. Condizioni abitative non consone alla sicurezza del volontario;
4. Caregiver familiare con disturbo psichiatrico noto;
5. Copresenza di situazioni medico-sanitarie gravi (es. paziente oncologico grave ad alto rischio di infezioni).

È prevista la possibilità di un contatto tra il volontario dell'AUSER e il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze qualora dopo l'avvio del percorso con utente segnalato dal servizio stesso, il volontario dell'AUSER dovesse rilevare eventuali anomalie o cambiamenti rispetto alla situazione iniziale o agli accessi/contatti precedenti, mediante segnalazione via mail a disturbicognitivimir@ausl.mo.it.

Art.3 - Impegni dell'ETS

L'Associazione AUSER Volontariato di Modena ODV svolge un ruolo cruciale nel promuovere il benessere delle famiglie e nel creare un forte tessuto sociale occupandosi principalmente, ma non solo, di trasporto sociale ed accompagnamento di persone anziane o con disabilità.

Un'altra attività molto importante – oggetto della presente Convenzione - che tale Associazione (nello specifico la sezione Auser di Mirandola) gestisce da diversi anni, è il progetto “Filo d'Argento” ovvero un servizio gratuito consistente nel tenere compagnia, sia telefonicamente, sia effettuando visite a domicilio, a persone anziane sole.

L'ETS si impegna a svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di eventi, incontri e attività ricreative che favoriscano la socializzazione tra le persone, come corsi, laboratori, gite e gruppi di lettura;
- effettuazione di visite domiciliari periodiche in favore di persone sole, offrendo compagnia e supporto;
- predisposizione di una scheda individuale degli utenti con dati anagrafici, indirizzo, date delle visite, ente inviante;
- presa in carico, su segnalazione dei servizi competenti Ausl e dei Servizi Sociali del Comune di Mirandola, di persone anziane in condizioni di solitudine, per fare loro compagnia attraverso telefonate e visite periodiche, concordandone la frequenza con i servizi segnalanti;
- nomina dei volontari responsabili del servizio che si rapportino con gli enti segnalanti la situazione di solitudine dell'anziano;
- effettuazione di incontri con i referenti della presente Convenzione al fine di monitorare la situazione e modulare gli opportuni interventi in favore dei cittadini presi in carico;
- segnalazione al Servizio inviante di tutte le situazioni emergenti di bisogno ed ulteriori o eventuali problematiche emerse durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- redazione, a conclusione del progetto, di una breve relazione sull'attività svolta, riportando gli interventi effettuati, gli eventi significativi avvenuti e le situazioni di difficoltà emerse;
- promozione di campagne di informazione per sensibilizzare la comunità sul tema della solitudine e sull'importanza delle reti di supporto sociale.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività in modo continuativo, l'ETS si impegna a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato ad assicurare con continuità le attività previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione previa valutazione condivisa tra le parti. Nei limiti previsti dal CTS (articoli 33 e. 36) occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'ETS potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura.

L'ETS si impegna a fornire adeguata formazione e aggiornamento continuo ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, nonché alla formazione e informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro base al D. Lgs 81/2008, in quanto applicabile e compatibile.

Art. 4 - Impegni del Comune di Mirandola

Il Comune di Mirandola, in particolar modo attraverso il Servizio Sociale, svolge un ruolo fondamentale nel contrasto alla solitudine, specialmente tra le fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, persone con disabilità e coloro che vivono in condizioni di isolamento sociale.

Il Servizio Sociale valuta le esigenze individuali dei cittadini, identificando le problematiche sociali, economiche

e relazionali che potrebbero influenzare il loro benessere. Sulla base di tale valutazione gli operatori sociali, con la partecipazione attiva dei cittadini beneficiari, sviluppano piani di intervento personalizzati che mirano a migliorare la qualità della vita delle persone assistite.

Obiettivo fondamentale del Servizio Sociale è favorire l'autonomia dei cittadini, fornendo gli strumenti necessari per affrontare le sfide quotidiane e operando in collaborazione con altre realtà (sanitarie, educative, associative) per fornire un intervento integrato e multidisciplinare.

Il Servizio ha un ruolo cruciale nel sostenere cittadini soli e bisognosi, svolgendo diverse funzioni e doveri per garantire il benessere sociale e la dignità delle persone.

Il Servizio Sociale del Comune di Mirandola si impegna a svolgere le seguenti attività:

- sviluppo di piani di intervento individualizzati per affrontare le specifiche esigenze dei singoli, tenendo conto delle loro preferenze e bisogni;
- coinvolgimento di volontari per visitare regolarmente persone sole, offrendo compagnia e supporto;
- segnalazione all'ETS di nuovi casi di persone anziane in condizione di solitudine;
- sostegno nell'organizzazione di eventi, incontri e attività ricreative che favoriscano la socializzazione tra le persone, come corsi, laboratori, gite e gruppi di lettura;
- convenzione con servizi che facilitino l'accesso ad eventi sociali, appuntamenti medici o altre attività, aiutando le persone a uscire di casa e interagire con altri servizi di ascolto e supporto;
- supporto a campagne di informazione per sensibilizzare la comunità sul tema della solitudine e sull'importanza delle reti di supporto sociale;
- promozione di servizi di assistenza a domicilio per le persone non autosufficienti, che possono includere anche momenti di socializzazione;
- effettuazione di incontri con i referenti della presente Convenzione al fine di monitorare la situazione e modulare gli opportuni interventi in favore dei cittadini presi in carico.

Art. 5 - Impegni dell'Azienda

L'Azienda si impegna a:

1. diffondere ed illustrare le finalità e le attività della presente Convenzione tra i propri operatori e verso il target di riferimento;
2. assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi facilitando l'attività dell'ETS;
3. segnalare all'ETS i nuovi casi di persone anziane in condizione di solitudine;

Nello specifico, per quanto riguarda l'Azienda, le segnalazioni potranno essere effettuate:

- dal personale del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze di Mirandola;
- dai Medici di Medicina Generale operanti sul territorio del Comune di Mirandola;
- dal personale operante all'interno della Casa della Comunità (in particolar modo dagli Infermieri di Comunità i quali rappresentano le figure professionali di riferimento per assicurare l'assistenza

- infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui operano, perseguiendo l'integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti coinvolti);
- dalla Centrale Operativa Territoriale (COT) di Mirandola che opera come vettore di coordinamento e raccordo tra i nodi e i professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali;
 - dal Punto Unico di Accesso (PUA) la cui funzione viene svolta dai professionisti del sistema sociale, sanitario e socio-sanitario a seconda del bisogno emergente.

L'Azienda si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di maggior efficienza, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali e del rispetto della privacy.

Art. 6 - Svolgimento, coordinamento e programmazione dell'attività di volontariato

I referenti della Convenzione individuati, rispettivamente, nel referente aziendale Dott.ssa Annamaria Ferraresi Direttrice del Distretto di Mirandola, nei referenti dell'ETS nelle persone di Sonia Ghirardello e Pietro Savino Coordinatori Auser progetto "Filo d'argento", e nel referente del Comune di Mirandola Dott. Giampaolo Ziroldi Dirigente del Settore III – Sociali, Educativi, Culturali e Sport, concorderanno le modalità e i tempi per lo svolgimento dell'attività e predisporranno il programma operativo per la durata della Convenzione, restando in capo al referente dell'ETS, il compito di coordinare l'opera dei Volontari, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 12/2005.

I Volontari/altri soggetti afferenti all'ETS impegnati presso le strutture dell'Azienda, o altri setting di attività, sono tenuti:

- a rispettare le disposizioni e i protocolli di sicurezza ivi in uso, illustrati dal referente coordinatore dell'ETS,
- dal referente aziendale o dal Responsabile/coordinatore della U.O/Servizio/struttura di riferimento;
- ad attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali;
- ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta, con tesserino di riconoscimento ben visibile, curando l'igiene personale ed in particolare la disinfezione delle mani, ed indossando i dispositivi individuali di protezione prescritti dal tipo di attività.

Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente al referente di progetto aziendale l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla presente convenzione e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai Volontari recante il nome dell'ETS e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario.

In corso d'opera potrebbero verificarsi modifiche di carattere logistico-organizzativo, in virtù della variabilità connaturata alle esigenze e ai bisogni dei servizi interessati dalla collaborazione. Si prevede pertanto la possibilità di rimodulare l'attività dei volontari, qualora si ravvedesse la necessità di un adeguamento del progetto, una volta raccolta la disponibilità e concordati tali termini operativi con l'ETS.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o degli altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'Ente vigila sull'osservanza, da parte dei Volontari/altri soggetti, delle prescrizioni del Regolamento e della presente convenzione, pena l'allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Coordinatore/Direttore della struttura e, nei casi più gravi di reiterata violazione, la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 7 - Sicurezza

L'ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetti ad esso afferenti nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) ed in relazione al contesto ed alla tipologia di attività prevista all'art. 3 dalla presente Convenzione.

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività.

L'ETS promuove tra i propri volontari ed altri soggetti ad esso afferenti il rispetto delle informazioni sopracitate, l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente ed il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in relazione al contesto epidemiologico ed alla sua evoluzione.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 - Copertura e oneri assicurativi

L'ETS produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore dei Volontari/altri soggetti afferenti all'ETS che prestano attività presso le strutture dell'Azienda e nell'ambito del/i progetto/i oggetto di Convenzione, i cui estremi sono di seguito riportati: polizza n. 77/37859500 stipulata con Unipol Sai Assicurazioni.

Tali coperture assicurative sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Azienda (art. 18, comma 3, del CTS), che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'ETS che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico o da parte dei destinatari delle attività oggetto della presente convenzione. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda.

Art. 9 – Rimborsi

L'Azienda si impegna a rimborsare all'ETS unicamente gli oneri derivanti dalle coperture assicurative di cui al precedente art. 8, per un massimo di euro 750,00 per la durata della convenzione, previa presentazione di documentata rendicontazione, fatture, ricevute fiscali e altra apposita documentazione giustificativa, da produrre alla Azienda, al Distretto di Mirandola/Casa della Salute.

Le spese rimborsabili saranno liquidate entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di rimborso, debitamente corredate di tutti i giustificativi necessari.

Nelle richieste di rimborso le associazioni dovranno attestare che a copertura dei costi rendicontati non hanno ricevuto altri contributi da soggetti pubblici o privati.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per le Convenzioni con gli Enti del Terzo Settore è richiesta l'acquisizione del CIG (codice prodotto dal sistema informatico Simog dell'ANAC) ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il codice CIG assegnato all'ETS AUSER Volontariato di Modena ODV, per il periodo di validità che va dal 01/12/2025 al 31/12/2026 è il seguente: _____

Art. 11 – Incompatibilità

Gli ETS, ai sensi della normativa vigente, si dichiarano consapevoli e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all'interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità.

Gli ETS si impegnano a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell'ETS medesimo.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione della convenzione.

Art. 12 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del Trattamento

L'Ente ed i volontari/altri soggetti ad esso afferenti, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegnano a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e della regolamentazione/policy aziendale.

Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, poiché l'esecuzione del presente rapporto convenzionale prevede che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto della Azienda Usl di Modena, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss., in allegato in calce alla presente convenzione.

In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai volontari, associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 13 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività

L'Azienda si riserva di monitorare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee. L'ETS si impegna a redigere un sintetico report dell'attività svolta, in concomitanza con la richiesta di rimborso e della presentazione delle note giustificative di cui all'art. 8) tenendo conto dei seguenti indicatori quali-quantitativi:

- numero di volontari che partecipano al progetto;
- numero effettivo di utenti coinvolti nelle diverse attività;
- feedback sugli utenti segnalati dall'Azienda;
- breve relazione su eventuali problematiche, situazioni critiche e/o di bisogno emerse durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'ETS si impegna altresì a inviare all'Azienda il bilancio consuntivo provinciale relativo ad ogni annualità per il periodo di validità della presente Convenzione.

Art. 14 – Durata, recesso e risoluzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/12/2025 al 31/12/2026.

Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo con adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda, previo scambio di corrispondenza tra le parti. È escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione dall'Elenco dell'Ente, o del venir meno di altri requisiti presupposti previsti dall'Avviso pubblico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 30/03/2021, il rappresentante dell'Ente medesimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Il rapporto convenzionale si risolve altresì nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla presente Convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Ente;

- c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta previo preavviso di 30 giorni.

Art. 15 - Sede dell'Ente ed utilizzo degli spazi aziendali

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente è quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Ente stesso, previa richiesta di quest'ultimo, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altri Enti, da destinare alle esigenze del medesimo, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile.

Art. 16 – Agevolazioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del CTS.

La dicitura "in esenzione dall' imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del CTS" deve essere indicata sulle richieste di rimborso.

Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 266/1991.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 17 - Controversie

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alla Direzione della Macrostruttura interessata, la quale interella il rappresentante dell'Ente; con ciò senza pregiudizio alcuno al diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Modena.

Art. 18 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AZIENDA USL DI MODENA

Il Direttore Generale o suo delegato

L'ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante

IL COMUNE DI MIRANDOLA

Dr. Giampaolo Ziroldi